



UNIVERSITÀ  
DI TRENTO

# REGOLAMENTO ESAMI DI PROFITTO E COMMISSIONI DI ESAME DI PROFITTO



## **Sommario**

Art. 1 – Ambito di applicazione.....	3
Art. 2 – Periodo di svolgimento degli esami di profitto e delle prove in itinere e/o prove parziali.....	3
Art. 3 – Definizione delle date di appello.....	3
Art. 4 – Numero di appelli.....	4
Art. 5 – Organizzazione degli appelli.....	4
Art. 6 – Procedura di valutazione.....	4
Art. 7 – Commissioni esami di profitto.....	5
Art. 8 – Norme finali .....	6



### **Art. 1 – Ambito di applicazione.**

Il presente regolamento si applica a tutti i Corsi di Laurea e Laurea Magistrale del Dipartimento di Ingegneria Industriale; esso integra le disposizioni stabilite dal Regolamento Didattico di Ateneo.

### **Art. 2 – Periodo di svolgimento degli esami di profitto e delle prove in itinere e/o prove parziali.**

- a) Durante ogni anno accademico sono previste **due sessioni** di esami di profitto:
  1. **sessione invernale**: dalla fine del primo semestre all'inizio del secondo semestre;
  2. **sessione estiva**: dalla fine del secondo semestre all'inizio del primo semestre dell'anno accademico successivo.
- b) Le date di inizio e fine di ogni semestre e di ogni sessione d'esame sono fissate nel calendario accademico approvato annualmente dal Consiglio di Dipartimento.
- c) Durante l'anno accademico possono essere previsti, in ciascun semestre, dei periodi per lo svolgimento di prove in itinere e/o prove parziali, secondo il calendario approvato dal Consiglio di Dipartimento.
- d) Il Consiglio di Dipartimento può estendere la durata delle sessioni d'esame per favorire la regolarità delle carriere.

### **Art. 3 – Definizione delle date di appello.**

- a) I titolari degli insegnamenti sono tenuti a comunicare all'Ufficio Supporto alla Didattica di Polo le date di appello con le modalità e le scadenze definite dall'ufficio stesso. Di norma le date degli appelli devono essere comunicate al più tardi entro:
  - un mese dopo l'inizio delle lezioni del primo semestre, per gli esami della **sessione invernale**;
  - un mese dopo l'inizio del secondo semestre, per gli esami della **sessione estiva**;
  - In caso di mancata comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti, le date degli appelli vengono fissate d'ufficio.
- b) Le date d'esame dovranno essere rese note agli studenti almeno un mese prima dell'inizio della sessione d'esame.



#### ***Art. 4 – Numero di appelli.***

- a) Per ogni insegnamento devono essere previsti in ogni anno accademico **almeno cinque appelli**, di cui almeno due per sessione.
- b) Eventuali appelli aggiuntivi possono essere stabiliti liberamente dal docente solo nei periodi consentiti per gli esami o, previa verifica della disponibilità dell'aula, nei periodi dedicati alle prove in itinere.

#### ***Art. 5 – Organizzazione degli appelli.***

- a) Gli appelli relativi a uno stesso insegnamento devono essere intervallati di almeno due settimane.
- b) Gli appelli relativi ad insegnamenti dello stesso anno di corso non possono sovrapporsi nello stesso giorno.
- c) Nel caso in cui più docenti comunichino la stessa data per esami non sovrapponibili, sarà data la priorità al docente che per primo ha inviato la sua richiesta utilizzando le modalità previste dall'Ufficio Supporto alla Didattica.
- d) Il docente è tenuto a descrivere le modalità d'esame nel syllabus del corso all'inizio dell'anno accademico e ad illustrarle agli studenti durante le prime settimane di lezione. Tali modalità dovranno essere mantenute per l'intero anno accademico di riferimento (da gennaio a settembre per i corsi tenuti nel primo semestre; da giugno a febbraio per i corsi tenuti nel secondo semestre).
- e) Lo/la studente/studentessa ha diritto a sostenere l'esame in qualunque appello indipendentemente dall'eventuale esito negativo riportato in appelli precedenti.
- f) Il rifiuto di un voto positivo non preclude la possibilità di iscriversi ad appelli successivi.
- g) La non accettazione dell'esito pubblicato in Esse3 non preclude la possibilità di iscriversi ad appelli successivi.

#### ***Art. 6 – Procedura di valutazione.***

- a) Nelle procedure di valutazione il docente responsabile può essere coadiuvato da altre persone scelte nell'ambito di un insieme di docenti ed altri esperti individuati dalla struttura accademica responsabile; alla formazione del giudizio partecipano tutti coloro che hanno contribuito alle diverse fasi della valutazione;



- b) Nel caso in cui i regolamenti didattici dei corsi di studio prevedano prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli affidati a docenti diversi, questi partecipano congiuntamente alla valutazione complessiva del profitto dello studente che non può essere comunque frazionata in valutazioni separate su singoli insegnamenti o moduli;
- c) Se la procedura di valutazione non riguarda prove scritte o altri elaborati il docente responsabile è coadiuvato nella valutazione da almeno un'altra persona;
- d) Prove scritte o altri elaborati sono conservati per un anno a cura del docente responsabile;
- e) La valutazione del profitto dello studente non deve essere in alcun modo effettuata sulla base del risultato ottenuto in precedenti esami.

### **Art. 7 – Commissioni esami di profitto.**

- a) Il docente titolare dell'attività formativa è responsabile della valutazione della prova di esame di profitto è, salvo impedimento o motivi di organizzazione didattica.
- b) **Le commissioni di esame di profitto sono definite per ciascuna sessione di esame** con decreto del Direttore per i corsi di insegnamento attivati nei corsi di studio.
- c) Per i corsi di insegnamento mutuati da altri Dipartimenti le commissioni di esame di profitto sono definite dal dipartimento erogante il corso.
- d) Ciascun docente titolare del corso di insegnamento è tenuto a comunicare, con la procedura definita dal Dipartimento, **almeno un nominativo del componente che lo affiancherà nella commissione di esame nel caso la procedura di valutazione comporti un esame orale, anche se successivo a un esame scritto.**
- e) Nel caso in cui il titolare dell'insegnamento si venga a trovare in oggettivo impedimento a far parte della Commissione d'esame nella quale è stato individuato un solo altro componente oltre a lui, è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Direzione del Dipartimento, indicando contestualmente un nuovo componente.
- f) Possono essere indicati dal titolare del corso di insegnamento quali componenti della commissione di esame di profitto:
  - **i docenti e ricercatori UniTN appartenenti all'area disciplinare di riferimento per il corso;**
  - **i docenti esterni titolari di corsi di insegnamento in un corso di studi UniTN che sono della stessa area disciplinare del corso.**



- g) Possono essere proposti dal titolare del corso di insegnamento come “**cultori della materia**” ed essere quindi inseriti nella commissione d’esame di profitto, previa valutazione da parte della Giunta di Dipartimento:
- i docenti e ricercatori UniTN non appartenenti all’area disciplinare di riferimento per il corso di insegnamento;
  - i collaboratori all’attività didattica.
- h) In presenza di studenti in debito di esami di corsi di insegnamento non più attivi è prevista la nomina della commissione di esame.

**Art. 8 – Norme finali.**

- a) Il Direttore di Dipartimento, d’intesa con il delegato per la didattica, può concedere delle eccezioni alle presenti linee guida per motivi di ordine didattico.
- b) Per quanto non esplicitamente indicato nelle presenti linee guida vale il Regolamento Didattico di Ateneo.
- c) Le presenti linee guida si applicano a partire dagli appelli d’esame della sessione invernale 2023.